

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018, n. 2

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

(GU n.35 del 15-9-2018)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'8 febbraio 2018 n. 6).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e dagli articoli 11, 13, comma 1 e 14, comma 1 dello Statuto, promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di:

a) tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti piu' fragili;

b) valorizzare il benessere tra pari;

c) prevenire il rischio nell'eta' dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) supportare i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori.

2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonche' mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti con disposizioni nazionali.

Art. 2

Piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo

1. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, promuove e sostiene interventi a carattere multidisciplinare, volti alla diffusione della cultura della legalita', al rispetto della dignita' della persona, alla valorizzazione delle diversita', al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla promozione dell'educazione civica digitale, alla tutela dell'integrita' psicofisica dei minori e all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, di seguito denominato piano.

3. Il piano, nel contesto della programmazione regionale e delle

diverse azioni di carattere nazionale e regionale, individua gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, le priorit  e i criteri per la loro realizzazione, nonch  le modalit  e gli strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore.

4. Il piano, in particolare, prevede:

a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori e adulti, prioritariamente all'interno delle scuole, in ordine alla gravit  e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalit , del rispetto reciproco e delle diversit , dell'educazione ai sentimenti, all'affettivit  e alla gestione dei conflitti, nonch  sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche;

c) l'organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet;

d) l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonch  di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi. I programmi di sostegno e i progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attivit  di recupero che coinvolgono le vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni attive sul territorio, nonch  con il coinvolgimento delle forze dell'ordine;

e) l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);

f) l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);

g) la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilit , la partecipazione e l'autostima dei ragazzi, nonch  per favorire modalit  corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di comunicazione tra pari;

h) la promozione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle competenze sull'uso responsabile del web e dei social network.;

i) la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, implementando la capacit  degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.

5. Il piano   approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Coordinamento delle iniziative formative per l'uso consapevole del web e dei social network

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalita' di valutazione.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche con l'ausilio del tavolo tecnico regionale di cui all'art. 6, approva con propria deliberazione le linee guida per le azioni di cui al comma 1, che definiscono, in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalita' di realizzazione;
- c) le modalita' di accesso.

Art. 4

Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo) 1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, anche ai fini degli interventi di cui all'art. 2, comma 4, lettere d) ed e).

2. I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo devono avvalersi di equipe multidisciplinari.

Art. 5

Bando annuale

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento di progetti coerenti con il piano di cui all'art. 2.

2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1:

- a) i comuni, singoli e associati;
- b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;
- c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale minorile e del sostegno alla famiglia e alla genitorialita';
- d) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Piemonte, iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale, nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attivita' di avviamento e formazione allo sport per i minori;
- e) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale.;
- f) gli enti previsti dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2002, n. 26 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attivita' di oratorio);

3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al bando in forma singola o associata, nonche' in collaborazione con altri enti.

4. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 1 e' emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano di cui all'art. 2.

Art. 6
Tavolo tecnico regionale

1. Presso la Giunta regionale e' istituito un tavolo tecnico per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce la composizione, le funzioni e le modalita' di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1.

3. Il tavolo tecnico, in particolare:

a) collabora alla predisposizione del piano di cui all'art. 2 e ne monitora l'attuazione;

b) condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della presente legge;

c) individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.

4. Il tavolo tecnico puo' avvalersi del supporto:

a) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);

b) del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni);

c) dell'Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte;

d) dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio giovanile.;

e) degli enti locali che hanno attivato protocolli d'intesa sulla tematica.

5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 7

Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, il Consiglio regionale, ad inizio della prima seduta utile, ricorda, con un momento di raccoglimento, le vittime di bullismo e cyberbullismo.

Art. 8

Modifica alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Competenze in materia di cyberbullismo). - 1. Il CO.RE.COM. esercita funzioni di osservatorio sul fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il CO.RE.COM. acquisisce informazioni, raccoglie e aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo presente sul territorio regionale. I risultati dell'attivita' di documentazione, studio e analisi sono messi a disposizione per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi connessi al cyberbullismo.

3. Il CO.RE.COM. segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute.

Art. 9
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di tutela e valorizzazione della crescita educativa, psicologica e sociale dei minori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all'art. 6, dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all'art. 2, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all'art. 2;

b) il processo di creazione e implementazione dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo istituiti ai sensi dell'art. 4 e una sintesi delle attività, con particolare riferimento agli interventi di cui all'art. 2, comma 4, lettere d) ed e);

c) una descrizione delle principali attività svolte dal tavolo tecnico regionale di cui all'art. 6, nonché degli eventuali casi e tipologie di supporto ricevuto dai soggetti individuati dal comma 4 del medesimo articolo;

d) i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate;

e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.

3. Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Piemonte fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla presente legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 10.

Art. 10
Norma finanziaria

1. In relazione alla disposizione di cui all'art. 11, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni

2018, 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Il tavolo tecnico regionale di cui all'art. 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 11

Entrata in vigore della legge

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 15 maggio 2018 e comunque in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2020.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 5 febbraio 2018

CHIAMPARINO